

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 223 - 6113/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI ALA DI STURA -
VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con i quali si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani;
- n. 108-3600/2019 del 3 aprile 2019 con cui si è proceduto alla revisione del conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani e tra questi anche al Vicesindaco Marco Marocco;

Premesso che per il Comune di Ala di Stura:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

-è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 15-4132 del 12 luglio 2012;

-ha adottato, con deliberazione C.C. n. 5 del 30 marzo 2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, di adeguamento del PRG alle "aree sciabili e di sviluppo montano", ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., consegnata a mano, in data 7 maggio 2019 alla Città Metropolitana con nota del 3 maggio 2019 non protocollata all'origine, (ns. prot. n. 39648/2019 del 07/05/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. 018/2019)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 524 abitanti nel 1971, 476 nel 1981, 503 nel 1991, 479 nel 2001 e 462 nel 2011, dati che confermano un progressivo decremento demografico nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di 4.634 di ettari di montagna dei quali circa 12 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 428 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% ed i rimanenti 4.194 ettari presentano pendenze superiori al 25% (oltre il 90% della superficie comunale); inoltre circa 1.955 ettari sono interessati da *aree boscate*;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 7 della Città Metropolitana di Torino denominata "*CIRIACESE-VALLI DI LANZO*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. 21 denominato "*VALLI DI LANZO*", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "*... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di valorizzazione produttiva di livello 1 o 2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. del PTC2;
- infrastrutture e mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 1 delle Valli di Lanzo, n. 251 della Frazione Canova e n. 252 di Villar;
- assetto idrogeologico: secondo la Riclassificazione sismica ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010, il Comune ricade in Zona 3 di rischio sismico;
- acque pubbliche: è attraversato dai corsi del Torrente Stura d'Ala, dei Rii di Bousara, Vallone e Lusignet;

dato atto che il Comune di Ala di Stura è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e pertanto può procedere al recepimento delle *aree sciabili e di sviluppo montano* presenti sul territorio, con Variante Parziale al P.R.G.C. redatta ai sensi del comma 5, articolo 17 della L.R. 56/77, come stabilito dalla L.R. n. 2/2009 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 1/2017 di "*Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. ...*".

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto il Comune di Ala di Stura a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2019, di adozione del Progetto Preliminare della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Ala di Stura adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzata,

in considerazione del fatto che sul territorio comunale è attiva una stazione sciistica, a provvedere al riconoscimento delle *aree sciabili e di sviluppo montano*, nel rispetto dei disposti della L.R. n. 2/2009 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 1/2017 di *“Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. ...”*.

La conformità urbanistica è pertanto perseguita mediante la presente Variante che, come specificato all’articolo 5bis della citata L.R. n. 2/2009 e s.m.i., è predisposta ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.U.R., in quanto il Comune di Ala di Stura è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

La Variante modifica, pertanto, sia gli elaborati cartografici, recependo l’*area sciabile e di sviluppo montano* come individuata nella pratica di riconoscimento - oggetto di separata procedura approvativa- sia quelli normativi, individuando in base ai disposti della normativa di settore vigente, le opportune limitazioni all’edificazione e all’uso del suolo e definendo le relative modalità di intervento all’interno dell’ambito perimetrato.

La documentazione di Variante riporta le verifiche relative alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ed all’idoneità idraulico-geologica; in particolare, gli aspetti geologici (con riferimento sia agli studi specialistici che corredano il PRGC, sia alle banche dati territoriali) sono stati trattati in sede di redazione della documentazione tecnica che costituisce la pratica di individuazione delle *aree sciabili e di sviluppo montano* e condivisi dall’Amministrazione Comunale, in occasione dei vari tavoli tecnici di confronto, con il *“Gruppo Tecnico Regionale per le Aree Sciabili”* con il supporto tecnico dell’ARPA.

Nell’iter di adozione della Variante Parziale, sono state espletate altresì, le procedure di cui all’art. 11 del DPR 327/2001, in quanto, ai sensi dell’articolo 14 della L.R. n. 2/2009 e s.m.i., l’individuazione dell’*area sciabile e di sviluppo montano* rappresenta titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione degli impianti sciistici.

La *“Relazione Illustrativa”* **contiene** la verifica degli interventi proposti con i Piani sovracomunali (PTC2, PTR e PPR in particolare).

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Ala di Stura n. 5 del 30 marzo 2019 di adozione della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C.:

- **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- **specifica** altresì, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. il quale prevede che *“ ... le previsioni insediative oggetto di variante parziale devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare ... ”* che tutti gli edifici interni alle *aree sciabili e di sviluppo montano*, sono individuati dal P.R.G.C. vigente e la Variante non concerne l’inserimento di nuove previsioni insediative, operando un **mero riconoscimento di funzioni presenti sul territorio comunale**, come previsto dalla L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 ed alle successive modifiche ed integrazioni dettate dalla L.R. n. 1 del 7 febbraio 2017;

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, il *“Documento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. - Fase di Screening”*, adottato con D.G.C. n. 12 del 6 marzo 2018 è stato trasmesso dal Comune ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e tra questi anche alla Città Metropolitana, in data 23/03/2019, con nota prot. n. 627;

preso atto che, l’Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale, in seguito all’acquisizione dei pareri ricevuti, ha espresso parere di esclusione dall’assoggettamento della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla L. 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della *lettera b), comma 44, art. 1* della citata Legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **20 giugno 2019;**

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Ala di Stura, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

2. **che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. non saranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Ala di Stura, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 12/06/2019

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Risorse umane, Comunicazione
istituzionale, Patrimonio, Affari e Servizi generali,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)